



**INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE PER IL SERVIZIO
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNI CLIMATICI MARINI
PER LA TERZA ETÀ' PER IL TRIENNIO 2026-2028**

CAPITOLATO SPECIALE

SOMMARIO

1.	OGGETTO DELL'ACCORDO.....	3
2.	VALORE DELL'ATTIVITA'	3
3.	DURATA.....	3
4.	MODALITA' D'ESECUZIONE.....	3
5.	IMPEGNO PREZZI.....	3
6.	MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	4
7.	DIVIETO DI SUB- CONCESSIONE	4
8.	GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
9.	RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E COPERTURA ASSICURATIVA.....	5
10.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	5
11.	CONTROLLI	6
12.	RISOLUZIONE DELL'ACCORDO	6
13.	FONTI DELL'INIZIATIVA.....	6
14.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	6
15.	REFERENTI DELLA INIZIATIVA.....	6
16.	FORO COMPETENTE	6
17.	MODALITA' E OGGETTO DELL'INIZIATIVA	7
18.	PERIODI DI SOGGIORNO, LOCALITA' E NUMERO PARTECIPANTI.....	8
19.	REQUISITI E LOCALITA' DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE	10
20.	PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE	11
21.	TRASPORTO	12
22.	ATTIVITA' RICREATIVE E DI ANIMAZIONE	12
23.	ASSISTENZA AL SOGGIORNO	13
24.	COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI.....	14
25.	RAPPORTI CONTRATTUALI	15
26.	SOPRALLUOGHI DI VERIFICA	15
27.	ISCRIZIONI: MODALITA' ORGANIZZATIVE E COMPITI DEL PROMOTORE DELL'INIZIATIVA.....	16
28.	PAGAMENTI	17
29.	VIGILANZA E CONTROLLO.....	17
30.	OSSERVANZA LEGGI E DECRETI	17

PARTE a) GENERALE

1. OGGETTO DELL'ACCORDO

L'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, nel seguito indicato anche Unione dei Comuni o Unione, intende siglare un accordo volto a promuovere l'iniziativa titolata ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER LA TERZA ETA' TRIENNIO 2026 – 2028, finalizzata a favorire il benessere e la socializzazione della popolazione anziana del territorio. L'iniziativa si configura come un'attività di promozione sociale e di incontro tra domanda e offerta, priva di corrispettivi economici a carico dell'Unione.

2. VALORE DELL'ATTIVITA'

Il valore complessivo dell'accordo triennale è determinato sulla base dell'offerta presentata in sede di procedura dal contraente, IVA INCLUSA ex art. 74 ter DPR.633/72 (cfr. anche i successivi artt. 17).

La controprestazione a favore dell'operatore consiste unicamente nel diritto di riscuotere direttamente le quote dei singoli turni di vacanza da parte dei partecipanti ai soggiorni.

3. DURATA

L'accordo avrà durata triennale a decorrere dalla data di comunicazione di affidamento dell'iniziativa sino al termine di 90 giorni dalla conclusione dei turni di soggiorno della stagione 2028 e risolta ogni contestazione o pendenza, qualora si verifichi l'evenienza della restituzione dei rimborsi dovuti ai partecipanti di cui al successivo art. 30. L'Unione si riserva la facoltà di rinnovare l'iniziativa per un ulteriore biennio (2029-2030) alle medesime condizioni, previa comunicazione all'individuato promotore dell'iniziativa entro 6 mesi dalla scadenza

4. MODALITA' D'ESECUZIONE

Il promotore dell'iniziativa è tenuto ad espletare il servizio con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale.

5. IMPEGNO PREZZI

I prezzi applicati riferiti all'importo pro-capite di ogni soggiorno sono impegnativi e vincolanti e non subiranno variazioni per l'anno 2026.

Trattandosi di accordo ad esecuzione periodica e continuativa è prevista la eventuale modifica e il prezzo di partecipazione proposto potrà essere revisionato alla scadenza di ogni anno contrattuale, con l'applicazione integrale della variazione dell'indice ISTAT nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escluso i tabacchi (FOI), rilevato nel mese di luglio precedente.

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo dei soggiorni viene sostenuto interamente dai partecipanti e versato direttamente dagli stessi al promotore dell'iniziativa, non costituendosi pertanto alcun onere economico dell'Unione dei Comuni nei confronti del promotore medesimo.

I partecipanti verseranno la quota di partecipazione direttamente al promotore dell'iniziativa, unicamente mediante sistema delle iscrizioni con procedura *on line*, così come descritto al successivo articolo 27.

L'operatore concessionario si impegna a rispettare e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Resta inteso che l'Unione si riserva di procedere a verifiche, anche a campione, sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato.

7. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il promotore dell'iniziativa non potrà in nessun caso sub-concedere i servizi oggetto dell'iniziativa, pena la decadenza immediata della medesima, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni. È fatta salva la possibilità per il promotore dell'iniziativa di affidare ad una ditta specializzata il servizio di trasporto.

Nel caso di infrazione alle disposizioni del Capitolato commessa dal sub- promotore dell'iniziativa occulto, unico responsabile verso l'Unione dei Comuni concedente sarà il promotore dell'iniziativa.

8. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Pur non configurandosi come servizio pubblico l'accordo, ai fini di una maggior garanzia del corretto svolgimento dell'iniziativa proposta e, alla luce della necessaria tutela verso i partecipanti, prevederà la costituzione di una garanzia fideiussoria sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'appaltatore medesimo, rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, in analogia all'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

8.2 Importo e Modalità

L'importo della garanzia è stabilito nella misura del 10% del valore complessivo dell'iniziativa (calcolato sull'importo stimato per il triennio).

8.3 Mancata Costituzione

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'accordo in assenza di graduatoria utile a nuova individuazione.

8.4 Svincolo Progressivo

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. Lo svincolo avviene in analogia alle modalità automatiche previste dal codice.

8.5 Ammontare Residuo

L'ammontare residuo del 20% permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino alla scadenza del termine di dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, a garanzia di eventuali difformità o rimborsi dovuti ai partecipanti

9. RESPONSABILITA' DEL PROMOTORE DELL'INIZIATIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

Il promotore dell'iniziativa si obbliga a sollevare l'Unione nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da qualsiasi azione, pretesa o molestia che possa derivare dai partecipanti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi e, comunque, per obbligazioni casualmente riconducibili alle attività e prestazioni oggetto dell'affidamento.

Il promotore dell'iniziativa deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso l'Unione che verso i partecipanti ai soggiorni ed ai terzi in genere, per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente capitolato, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Unione o ai partecipanti ed ai terzi in genere.

L'Unione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sia da ritenere già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dall'iniziativa.

A tal fine il concessionario dovrà dimostrare di avere in corso, con una primaria Compagnia di Assicurazione, idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro a copertura delle ipotesi di responsabilità sopra descritte, con massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:

- € 3.000.000,00 per sinistro;
- € 1.500.000,00 per persona.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi i partecipanti ai soggiorni e i terzi.

La polizza assicurativa non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del contraente medesimo.

Copia della polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale, dal contraente all'Unione entro tre giorni dalla comunicazione di individuazione e dovrà restare presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto.

Inoltre il promotore dell'iniziativa dovrà garantire copertura assicurativa di assistenza ai partecipanti come specificato al successivo art. 24.

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROMOTORE DELL'INIZIATIVA

Il promotore dell'iniziativa è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli (in quanto applicabili), ed in genere di tutte le prescrizioni di legge indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

Il promotore dell'iniziativa è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del Capitolato, il promotore dell'iniziativa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della

categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

11. CONTROLLI

Il contraente deve eseguire il servizio oggetto del presente capitolato a perfetta regola d'arte. L'Unione vigila sulla corretta esecuzione del servizio, anche tramite accertamenti in loco e su segnalazione dei partecipanti.

12. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di accordo, l'Unione si riserva di procedere alla risoluzione dell'iniziativa, fatti salvi l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.

L'iniziativa si intende risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa

Nelle ipotesi sopra indicate l'iniziativa sarà risolta di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione l'iniziativa, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio nei termini contrattuali).

13. FONTI DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa dovrà essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, dalle specifiche contenute nel capitolato speciale, dalle disposizioni del codice civile e disposizioni legislative espressamente richiamate.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation – GDPR) UE 2016/679 e della normativa regolamentare interna all'Unione. Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato entro l'avvio del servizio.

I dati forniti dall'impresa contraente sono trattati dall'Unione dei Comuni esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto.

I dati personali dei partecipanti ai soggiorni dovranno essere utilizzati dal concessionario esclusivamente per l'espletamento delle attività relative al presente servizio nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente

15. REFERENTI DELLA INIZIATIVA

Il Dirigente Apicale dell'Unione dei Comuni, di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, Dott.ssa Mara Begheldo, è autorizzata a siglare la promozione dell'iniziativa nonché a vigilare sulla regolare e corretta esecuzione della medesima.

16. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino. È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti. C.P.C.

PARTE b) SPECIALE

17. MODALITA' E OGGETTO DELL'INIZIATIVA

L'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, di seguito detta Unione, intende individuare un operatore per l'iniziativa titolata ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER LA TERZA ETÀ PER IL TRIENNIO 2026 – 2028. L'accordo avviene con trasferimento in capo al promotore dell'iniziativa del rischio operativo. Il promotore dell'iniziativa assume il rischio di gestione, che comprende il rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta (o entrambi), non garantendo il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi.

L'organizzazione e la gestione dei soggiorni climatici marini per la terza età si intende da eseguire con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

LOTTO UNICO

Valore complessivo presunto della iniziativa € 3.139.200,00 (IVA INCLUSA) ex art. 74 ter DPR.633/72

Importo max pro-capite consentito: € 780,00 IVA INCLUSA - Emilia Romagna

Importo max pro-capite consentito: € 900,00 IVA INCLUSA – Marche o Abruzzo o Toscana

Il valore complessivo della iniziativa è relativo alle tre stagioni estive 2026-2027-2028 ed è determinato come segue:

TURNI STAGIONE	IMPORTO MAX PRO-CAPITE BASE DI GARA SINGOLO TURNO	NR. MAX PARTECIPANTI PREVISTI SINGOLO TURNO	TOTALE SINGOLO TURNO
Romagna giugno	€ 780,00	600	€ 468.000,00
Marche /Abruzzo /Toscana giugno	€ 900,00	70	€ 63.000,00
Romagna settembre	€ 780,00	580	€ 452.400,00
Marche /Abruzzo /Toscana giugno	€ 900,00	70	€ 63.000,00
TOTALE ANNUALE			€ 1.046.400,00
TOTALE TRIENNIO			€ 3.139.200,00

I prezzi pro-capite sono comprensivi di tutte le singole prestazioni richieste per il servizio in oggetto, come risultante dagli articoli relativi del presente capitolato e comprensiva dei seguenti costi:

- sistemazione in camera doppia;
- pensione completa per 14 giorni;
- vitto come specificato al successivo art. 20;
- attività ricreative come specificato al successivo art. 22;
- assistenza al soggiorno come specificato ai successivi art. 23;
- trasporto come specificato al successivo art. 21;
- copertura assicurativa ai partecipanti come specificato al successivo art. 24;
- imposte di soggiorno se dovute;
- IVA (l'aliquota deve essere obbligatoriamente esplicitata dall'impresa concorrente);
- utilizzo delle strutture alberghiere come specificato al successivo art. 19;
- compiti del promotore dell'iniziativa relativi alle iscrizioni come specificato al successivo art. 27.

Si esplicita che non vi sono oneri a carico dell'Unione e che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di riscuotere le quote dei partecipanti.

18. PERIODI DI SOGGIORNO, LOCALITA' E NUMERO PARTECIPANTI

I soggiorni dovranno avere luogo nelle seguenti località marine:

- Emilia Romagna;
- Marche o Abruzzo o Toscana

Verranno valutate eventuali proposte aggiuntive. Per località s'intende anche frazione, borgata o quartiere.

I periodi di soggiorno per tutte e tre le stagioni estive 2026-2027-2028 dovranno essere articolati su turni di due settimane, indicativamente con il seguente programma: due soggiorni nella prima quindicina di giugno, di cui uno in Emilia Romagna e uno nelle Marche/Abruzzo/Toscana ovvero in una delle destinazioni aggiuntive; due soggiorni nella prima quindicina di settembre, di cui uno in Emilia Romagna e uno nelle Marche/Abruzzo/Toscana ovvero in una delle destinazioni aggiuntive.

I periodi potranno essere modificati con comunicazione formale da parte dell'unione entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il numero dei partecipanti indicativamente previsto per ogni periodo è il seguente:

PRIMA QUINDICINA DI GIUGNO:

- Emilia Romagna minimo 400 - massimo 600;
- Marche o Abruzzo o Toscana minimo 50 - massimo 70;

PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE:

- Emilia Romagna minimo 300 - massimo 580;
- Marche o Abruzzo o Toscana minimo 40 - massimo 70;

Per la stagione estiva 2026, i periodi prescelti sono indicativamente i seguenti:

- Emilia Romagna partenza domenica 31 maggio con rientro o domenica 14 giugno con la possibilità di anticipare/posticipare la partenza e il conseguente rientro, fino a 4 gg. precedenti/successivi;
- Marche o Abruzzo o Toscana partenza domenica 31 maggio con rientro domenica 14 con la possibilità di anticipare/posticipare la partenza e il conseguente rientro, fino a 4 gg. precedenti/successivi;
- Emilia Romagna partenza domenica 30 agosto rientro il 13 settembre con la possibilità di anticipare/posticipare la partenza e il conseguente rientro, fino a 4 gg. precedenti/successivi.
- Marche o Abruzzo o Toscana partenza domenica 30 agosto rientro il 13 settembre con la possibilità di anticipare/posticipare la partenza e il conseguente rientro, fino a 4 gg. precedenti/successivi.

Per le stagioni estive 2027 e 2028:

- rispetto ai periodi di soggiorno previsti per la prima quindicina di giugno e la prima quindicina di settembre, le date di svolgimento saranno comunicate con esattezza entro il mese di aprile di ciascun anno, in considerazione di particolari esigenze organizzative che dovessero verificarsi, quali concomitanza di consultazioni elettorali;
- rispetto alle strutture alberghiere proposte, potranno essere richieste variazioni in base ai risultati dell'analisi del gradimento dei partecipanti ai soggiorni della stagione precedente, compresa la sostituzione di strutture alberghiere che non hanno ottenuto una valutazione positiva nella precedente stagione. Tale eventuale richiesta di variazioni sarà presentata al promotore dell'iniziativa entro il mese di febbraio di ciascun anno;
- parimenti, il promotore dell'iniziativa potrà proporre entro il mese di febbraio di ciascun anno variazioni rispetto alle strutture alberghiere motivate da indisponibilità della struttura alberghiera per la stagione interessata, dovuta a fatto intervenuto successivamente all'affidamento dell'iniziativa e non imputabile al promotore dell'iniziativa, ovvero disponibilità di struttura alberghiera di livello superiore o con servizi e caratteristiche migliorative rispetto a quella proposta per la stagione precedente.

Per tutte le stagioni estive 2026-2027-2028, si precisa che:

- il numero dei partecipanti preventivato per ogni soggiorno è stimato sulla base dell'esperienza storica degli ultimi tre anni. Tale numero non impegna l'Unione, potendo esso variare in aumento o in diminuzione in relazione alle iscrizioni degli anziani o per qualsiasi altra causa non imputabile all'Unione. In ogni caso deve essere garantito il soggiorno anche con il numero minimo di partecipanti preventivato per ogni soggiorno;
- ai soggiorni possono partecipare i cittadini residenti nei tre Comuni facenti parte dell'Unione (Moncalieri – Trofarello – La Loggia) che abbiano compiuto 55 anni e siano in condizione di autosufficienza. I non residenti dei tre Comuni citati, fermo restando il requisito dei 55 anni, potranno partecipare sulla base della disponibilità di posti offerti ad esaurimento delle iscrizioni dei residenti, ad eccezione dei non residenti che partecipino al soggiorno in coppia con un cittadino residente e che richiedano la sistemazione nella medesima stanza;

- nell'eventualità che le iscrizioni per i soggiorni nelle località marine di Marche, o delle eventuali destinazioni aggiuntive, non raggiungessero il numero minimo previsto, l'Unione si riserva di valutare con il promotore dell'iniziativa, la possibilità di effettuare ugualmente il soggiorno alle stesse condizioni dell'offerta presentata. Nel caso di riscontro negativo tali soggiorni verranno annullati e agli eventuali iscritti dovrà essere assicurata la possibilità di essere ricollocati negli alberghi e località dell'Emilia Romagna, senza che il promotore dell'iniziativa possa sollevare eccezioni e/o pretendere, a qualsiasi titolo, indennizzi, rimborsi o risarcimenti di sorta per il turno di soggiorno annullato. Parimenti non spetterà alcun indennizzo al promotore dell'iniziativa, nel caso non vi fosse alcun iscritto per uno o più turni di soggiorno;
- viceversa, qualora in sede di iscrizione, la quantità massima prevista dei suddetti sia superata, il promotore dell'iniziativa potrà ampliare il servizio assicurando ai partecipanti le stesse condizioni dell'offerta presentata, impegnandosi ad individuare altre strutture limitrofe a quelle offerte, che potranno essere visionate nel corso del sopralluogo di verifica, per valutarne la rispondenza ai requisiti richiesti e il cui utilizzo sarà comunque subordinato all'accettazione da parte dell'Unione. E' facoltà dei partecipanti alla gara proporre in sede di selezione strutture alberghiere ulteriori ed aggiuntive da utilizzare come riserva in caso di maggiori domande di partecipazione.

19. REQUISITI E LOCALITA' DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

Le strutture alberghiere e le località proposte, in sede di offerta, devono:

- a) avere i requisiti obbligatori richiesti per la **categoria a tre stelle** ed essere in grado di ospitare – ognuna – un numero di partecipanti simile, corrispondente indicativamente ad un autobus da 53/55 posti;
- b) essere situate fronte mare o raggiungibile con il solo attraversamento pedonale del lungomare o, comunque, ad una distanza non superiore a 200 metri in linea d'aria dalla struttura balneare proposta. Ubicate in zone non fronte ferrovia ed eccessivamente rumorose, essere collegate con mezzi di trasporto al centro città. Nel caso in cui la struttura proposta non corrisponda pienamente all'ubicazione richiesta dal presente articolo, l'Unione si riserva la facoltà di prenderla in considerazione solo qualora questa offra standard di qualità superiore rispetto ai requisiti obbligatori richiesti;
- c) essere raggiungibili dagli autobus fino al loro ingresso, con assistenza all'arrivo e alla partenza al carico e scarico bagaglio e con intervento a favore delle persone in difficoltà.
- d) essere dotati di ascensore in grado di servire le camere e non presentare barriere architettoniche tali che rendano difficoltosa la mobilità, tenuto conto della particolare utenza;
- e) garantire la sistemazione dei partecipanti in camere doppie, con servizi interni e tutte raggiungibili al piano dall'ascensore. Tutte le camere messe a disposizione in sede di offerta, dovranno avere lo stesso standard di qualità, con bagni interni sufficientemente ampi, dotati di tutti gli accessori idrosanitari fissi (lavandino, bidet e wc) e un adeguato spazio doccia o vasca da bagno, tale da permettere, senza disagio, la mobilità dell'anziano (es. i servizi igienici non devono trovarsi all'interno del box doccia o della tenda), funzionanti ad acqua fredda e calda. I letti dovranno essere adeguatamente confortevoli e non dovranno avere materassi in gommapiuma, inoltre dovrà essere assicurato il cambio della biancheria da letto almeno tre volte nel corso del soggiorno e il cambio degli asciugamani a richiesta anche tutti i giorni. Non si accettano camere situate in piani anche solo parzialmente seminterrati, in sottotetto/mansarda, in dependance non

direttamente collegate alla struttura principale e camere umide. Sia nelle camere sia negli spazi comuni di soggiorno, dovrà essere garantita una temperatura confortevole e in ogni modo adeguata alle necessità della particolare utenza;

- f) assicurare la disponibilità di camere singole per ogni albergo con bagno privato in rapporto di una ogni dieci partecipanti. L'offerta dovrà indicare il numero di camere singole disponibili per ogni struttura ed il costo del supplemento, che dovrà essere uguale per tutti gli alberghi e per tutti i turni;
- g) avere a disposizione degli ospiti una sala soggiorno sufficientemente ampia, adeguatamente ammobiliata e attrezzata, con TV ad uso comune, non coincidente con la sala da pranzo, sufficientemente ampia per consentire agli ospiti momenti di incontro e ricreativi;
- h) assicurare, nei soggiorni previsti in Emilia Romagna, minimo n. 3 alberghi ogni turno (150 posti), nelle località tra Rimini, Rimini Miramare, Rimini Rivazzurra (inteso come indicazione a titolo esemplificativo e non vincolante);
- i) per il periodo di settembre in Emilia Romagna assicurare i soggiorni solo nelle località di Rimini, Rimini Rivamare o Rimini Rivazzurra (inteso come indicazione a titolo esemplificativo e non vincolante).

20. PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

L'offerta deve includere le seguenti prestazioni:

- a) il soggiorno deve prevedere trattamento di pensione completa per il periodo di due settimane (14 notti), dal pranzo del 1° giorno di arrivo alla colazione del 15° giorno della partenza;
- b) il personale operante nell'albergo deve essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio;
- c) il vitto deve essere variato quotidianamente e adeguato alle esigenze degli ospiti. L'igiene, la freschezza e la qualità dei cibi devono essere garantite. L'albergo deve essere dotato di cucina e i cibi devono essere preparati all'interno della struttura alberghiera. Non è consentita la somministrazione di cibi forniti attraverso un servizio di catering esterno;
- d) i pasti devono comprendere almeno le seguenti portate:
 - colazione continentale con disponibilità di bevande calde (latte, tè, caffè, cioccolata), yogurt, spremute o succhi di frutta, pane, burro, marmellata, fette biscottate, brioches o altri dolci.
 - pranzo e cena con un primo piatto a scelta tra almeno due possibili varianti, un secondo a scelta tra almeno due possibili varianti, comprensive almeno tre volte la settimana di pesce, almeno due contorni di verdura cotte e crude, variate ed abbondanti, pane e grissini a volontà, frutta o dessert a scelta, bevande ai pasti mezzo litro di acqua minerale e un quarto di litro di vino per persona.
- e) deve essere fornita la possibilità di pasto dietetico, qualora si presenti tale necessità per casi particolari (es. diabetici, intolleranze, ecc.) in caso di indisposizione, il servizio pasti dovrà essere effettuato in camera, senza alcuna maggiorazione;

- f) i partecipanti ai soggiorni devono essere considerati e trattati come normali ospiti dell'albergo e come tali, per eventuali consumazioni usufruite al bar, (escluso il caffè, tè, cappuccino consumato al posto della colazione) corrisponderanno i prezzi praticati dagli alberghi;
- g) servizio spiaggia: l'offerta deve comprendere il servizio spiaggia (1 ombrellone ogni due sedie/sdraio, un gazebo ogni 4 sedie/sdraio ed uso cabina/spogliatoio), per l'intera durata del soggiorno, convenzionato con uno stabilimento balneare distante non più di 200 mt. dalla struttura alberghiera;

21. TRASPORTO

L'organizzazione del trasporto è a carico del promotore dell'iniziativa e il costo deve essere compreso nell'offerta, tenendo conto di quanto sotto indicato:

Il trasporto deve avvenire mediante autopullman GT, con WC e dotato di tutti i più moderni comfort, dalle località di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, alla località di soggiorno e viceversa. Non saranno accettati autopullman a due piani, senza l'autorizzazione dell'Unione.

- il promotore dell'iniziativa dovrà assicurarsi che il trasporto avvenga con automezzi:
 - debitamente immatricolati ed in servizio di noleggio da rimessa e pubblico di linea;
 - coperti da idonea polizza di assicurazione R.C.;
 - forniti di cronotachigrafi, regolarmente controllati e revisionati da parte di officine autorizzate;
 - efficienti dal punto di vista della ricettività in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico ed in possesso del visto di revisione tecnica annuale;
 - condotti da personale dipendente in possesso della prescritta patente di guida cat. D e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);
- i trasferimenti che si svolgeranno durante l'intero soggiorno dovranno rispettare la normativa sopra indicata.

22. ATTIVITA' RICREATIVE E DI ANIMAZIONE

Nell'offerta, l'impresa concorrente dovrà tenere conto che il soggiorno tende a soddisfare la necessità per l'anziano di vivere attivamente il momento della vacanza e non deve essere esclusivamente una fruizione passiva di momenti di riposo. Pertanto devono essere incluse nell'offerta:

- una serata danzante con musica dal vivo con consumazione inclusa. La serata dovrà essere organizzata possibilmente in un locale pubblico in grado di contenere tutti i partecipanti di ciascun turno del soggiorno. Nel caso in cui il locale si trovi in una località diversa da quella del soggiorno, per ciascun gruppo di partecipanti dovrà essere previsto il trasporto con autobus riservato dall'albergo alla sala danzante e viceversa. In caso di impossibilità per locali esterni, in alternativa potrà essere organizzata una serata danzante all'interno di ciascuna struttura ospitante.

- Una visita a luoghi e/o siti culturali e storici, nelle vicinanze delle località di soggiorno: Gli eventuali ingressi a musei, guide, ecc., sono a carico dei partecipanti, favorendo gli sconti di gruppo;
- disponibilità in albergo e spiaggia di attrezzature per giochi di società, gare e tornei adeguati per la tipologia di clientela (mazzi di carte, serie di bocce, tombole, ecc.);
- informazione agli ospiti su tutte le escursioni che possono essere effettuate anche singolarmente con i mezzi pubblici a disposizione, nonché su tutte le manifestazioni in calendario sia nella località di soggiorno che in quelle limitrofe;
- produzione di materiali video e fotografici dei soggiorni e collaborazione attiva alla organizzazione nella Città di Moncalieri di un evento pubblico da svolgersi a fine estate-inizio autunno. Per tale evento il promotore dell'iniziativa garantisce la produzione e la proiezione del report video-fotografico, preventivamente visionato e autorizzato dall'Unione, oltre a richiedere ai partecipanti l'autorizzazione per l'utilizzo del materiale video-fotografico. Inoltre per tale evento, si richiede il supporto di personale di animazione e la messa a disposizione per i partecipanti di un piccolo gadget di ricordo del soggiorno.

23. ASSISTENZA AL SOGGIORNO

L'offerta deve includere le seguenti prestazioni:

- 1) assistenza infermieristica e medica per l'intera durata del soggiorno, consistente in disponibilità di un medico convenzionato per visite in albergo e prescrizione di farmaci; assistenza infermieristica per la continuazione delle terapie in corso e quelle che si renderanno necessarie durante il soggiorno, in albergo o ambulatorio;
- 1) servizio di animazione che deve essere garantito per ogni gruppo, per l'intero periodo, da un animatore. Il personale incaricato a svolgere il programma di animazione dovrà essere scelto prevalentemente nei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia; dovrà essere di età non inferiore ad anni 20 e non superiore ad anni 55, in possesso di diploma di scuola media superiore e, possibilmente, con titolo attestato da operatore socio-sanitario (O.S.S.); dovrà possedere idonea capacità professionale risultante da adeguato *curriculum* professionale comprovante l'esperienza maturata nel settore dell'animazione ed eventuale attestato di qualifica per servizio di animazione. I tre Comuni facenti parte dell'Unione potranno mettere a disposizione, su richiesta dell'individuato promotore, in orari e date da concordare, locali per la selezione del suddetto personale.

Il promotore dell'iniziativa dovrà indicare, obbligatoriamente e preventivamente alla realizzazione dei singoli turni di soggiorno, i nominativi del personale incaricato a svolgere le attività di animazione e relativi *curricula*, facendone trasmissione almeno cinque giorni prima della data di riunione del gruppo.

Il promotore dell'iniziativa sarà parimenti obbligato a trasmettere almeno cinque giorni prima della data della riunione il programma di animazione da realizzare durante il soggiorno, contenente puntuale indicazione delle attività e spettacoli, che verrà presentato agli anziani partecipanti in sede di riunione. Ogni animatore dovrà essere presente sull'autobus al momento della partenza dai tre Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia e dovrà occuparsi del gruppo per tutto il soggiorno fino al rientro nelle tre località di partenza. Ogni animatore dovrà alloggiare nello stesso hotel del gruppo di cui è referente al fine di far fronte a tutte le esigenze degli ospiti.

L'animatore è tenuto a proporre attività di socializzazione e animazione che coinvolgano l'intero gruppo partecipante ed assumere un ruolo di coordinamento e di controllo nei rapporti tra struttura ospitante e gli ospiti. L'animatore è inoltre tenuto a segnalare tempestivamente eventuali criticità riscontrate che possano riguardare sia il servizio che i singoli partecipanti, dandone immediata comunicazione al referente *in loco* del concessionario promotore dell'iniziativa;

- 2) un referente in loco del promotore dell'iniziativa, munito di poteri decisionali, di cui dovrà essere fornito nominativo e recapito telefonico. Il referente è tenuto a collaborare con gli accompagnatori nell'organizzazione e realizzazione delle attività di animazione e dovrà garantire la reperibilità continua per far fronte alle esigenze che possano insorgere nella gestione del gruppo e per la risoluzione di problemi legati allo svolgimento del soggiorno, con segnalazione immediata ai competenti uffici dell'Unione. Il promotore dell'iniziativa dovrà inviare al termine di ogni singolo turno (entro max quattordici giorni), le schede di gradimento da lui preposte, compilate dai partecipanti con allegato una sintetica relazione dell'accompagnatore di riferimento che evidenzia osservazioni, suggerimenti e criticità riscontrate;
- 3) deve essere garantita la reperibilità di un referente a supporto dell'animatore nell'eventualità di ricovero in ospedale di un ospite. Il referente rimarrà a disposizione in ospedale, garantendo la presenza dell'animatore presso l'albergo.

24. COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI

Il promotore dell'iniziativa dovrà garantire copertura assicurativa di assistenza ai partecipanti per le seguenti prestazioni:

- a) Assistenza sanitaria "H 24" che assicuri anche le seguenti prestazioni:
 - Rimborso di spese ospedaliere, mediche e farmaceutiche a seguito di infortuni o malattie insorte durante il viaggio e/o il soggiorno fino ad una spesa massima di € 1.000,00;
 - Rientro in ambulanza del malato o del ferito, anche se dovuto all'aggravamento di patologie in atto al momento della partenza;
 - In caso di decesso, anche per malattie pregresse, organizzazione e rimborso spese per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura, fino ad una spesa massima di € 5.200,00;
- b) Rimborso spese per furto o danneggiamento bagaglio fino ad una spesa massima di € 500,00;
- c) Rimborso danni in caso d'interruzione del soggiorno dovuto a colpa imputabile al concessionario o alla struttura alberghiera ospitante;
- d) Rientro anticipato in caso di lutto in famiglia;
- e) Rimborso delle spese di viaggio A/R e di ospitalità in struttura alberghiera per un familiare nel caso di ricovero ospedaliero o di decesso, per il tempo necessario al rientro del malato o della salma.

Si specifica che la copertura assicurativa è richiesta anche per patologie in atto al momento della partenza e deve valere anche per persone di età superiore ai 75 anni.

Il promotore dell'iniziativa dovrà provvedere al pagamento dei rimborsi e spese sopra indicate, fatta eccezione per i risarcimenti assicurativi, non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del turno di soggiorno.

In caso di infortunio durante il soggiorno il promotore dell'iniziativa si attiverà tempestivamente con un proprio incaricato per l'avvio delle pratiche assicurative e la compilazione della documentazione necessaria.

Qualora la polizza stipulata non prevedesse tali coperture, il promotore dell'iniziativa ne risponderà in proprio.

Il promotore dell'iniziativa dovrà comunicare gli estremi delle polizze assicurative e trasmetterne copia all'Unione.

25. RAPPORTI CONTRATTUALI

Il promotore dell'iniziativa dovrà assicurare per il proprio personale dipendente, compresi accompagnatori/animatori, l'applicazione degli standard salariali, normativi, previdenziali ed assicurativi previsti dal CCNL del settore, inoltre dovrà portare a conoscenza degli albergatori le condizioni del presente capitolato e dovrà richiedere che il trattamento del personale degli alberghi sia conforme agli standard come sopra descritto. L'Unione si riserva di richiedere al promotore dell'iniziativa documentazione che attesti la regolarità del trattamento di tutto il personale impiegato nel soggiorno. Tra l'Unione e il proprietario o gestore della struttura alberghiera non deriva dal presente capitolato alcun tipo di rapporto contrattuale. Ogni rapporto sia esso economico che legale intercorre direttamente con il promotore dell'iniziativa

Il promotore dell'iniziativa s'impegna, altresì, ad applicare ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel CCNL del settore. Il promotore dell'iniziativa solleva l'Unione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e riconosce che l'Unione risulterà estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il promotore dell'iniziativa stesso ed il proprio personale dipendente o in rapporto di prestazione di lavoro con il medesimo.

26. SOPRALLUOGHI DI VERIFICA

L'Unione si riserva di verificare l'idoneità e la conformità dei requisiti indicati nel presente capitolato delle strutture alberghiere proposte per tutte e tre le stagioni estive 2026-2027-2028, non conosciute, anche tramite sopralluogo *in loco*, con spese di pensione completa a carico del promotore dell'iniziativa, nonché il diritto di scegliere quelle che ritiene più adeguate alle esigenze degli anziani.

In seguito alla verifica d'idoneità, l'Unione, confermerà la scelta delle strutture alberghiere, nonché quelle individuate come riserva in caso di maggiori domande di partecipazione, riservandosi il diritto di ricusare le strutture alberghiere che non siano in grado di soddisfare le condizioni del presente capitolato.

In caso di non soddisfazione rispetto a tutte le strutture alberghiere offerte in sostituzione, l'Unione ha facoltà di recedere dall'affidamento e di procedere a nuovo affidamento in favore di altro operatore promotore dell'iniziativa che segue in graduatoria.

Il promotore dell'iniziativa non potrà sostituire le strutture alberghiere scelte, neanche con strutture già visitate e ritenute idonee, se non per causa di forza maggiore o per causa non imputabile al promotore dell'iniziativa medesimo, da dimostrare con idonea documentazione e accettata a insindacabile giudizio dell'Unione.

Per le stagioni estive 2027-2028 come specificato al precedente art. 20, potranno essere richieste variazioni in base ai risultati dell'analisi del gradimento dei partecipanti ai soggiorni della stagione precedente. Tale eventuale richiesta di variazioni sarà presentata al promotore dell'iniziativa entro il mese di febbraio di ciascun anno e, parimenti, il promotore dell'iniziativa potrà proporre entro il mese di febbraio di ciascun anno variazioni rispetto alle strutture alberghiere motivate da indisponibilità della struttura alberghiera per la stagione interessata, dovuta a fatto intervenuto successivamente all'affidamento dell'iniziativa e non imputabile al promotore della stessa, ovvero disponibilità di struttura alberghiera di livello superiore o con servizi e caratteristiche migliorative rispetto a quella proposta per la stagione precedente.

Sarà a carico del promotore dell'iniziativa la spesa per l'attività di n. 3 referenti di controllo individuati dall'Unione, che potranno svolgere sopralluoghi e le verifiche, sulla conformità del servizio rispetto a quanto proposto.

27. ISCRIZIONI: MODALITA' ORGANIZZATIVE E COMPITI DEL PROMOTORE DELL'INIZIATIVA

Il promotore dell'iniziativa provvederà alla predisposizione della pubblicità, tramite manifesti e materiale informativo.

Il promotore dell'iniziativa curerà tutte le operazioni di iscrizione da effettuarsi Unicamente con procedura *on line*, anche assistita telefonicamente con operatore "dedicato"

- come specificato al precedente art. 15, possono partecipare ai soggiorni i cittadini residenti nei tre Comuni dell'Unione che abbiano compiuto 55 anni e siano in condizione di autosufficienza. I non residenti, fermo restando il requisito dei 55 anni, potranno partecipare sulla base della disponibilità di posti offerti fino ad esaurimento delle iscrizioni dei residenti, ad eccezione dei non residenti che partecipino al soggiorno in coppia con un cittadino residente e che richiedano la sistemazione nella medesima stanza. Ne consegue che le iscrizioni dei non residenti dovranno essere raccolte alla conclusione della procedura di iscrizione dei residenti, nel rispetto della priorità assoluta dei cittadini residenti nei Comuni dell'Unione.

Il promotore dell'iniziativa dovrà:

- 1) effettuare le iscrizioni nel mese di maggio (turno con partenza giugno) e nella seconda metà del mese di luglio (turno di partenza settembre) della stagione interessata;
- 2) concordare le modalità per la raccolta delle variazioni e/o ulteriori iscrizioni con l'ufficio dell'Unione competente;
- 3) consegnare all'Unione l'elenco aggiornato degli iscritti ai diversi soggiorni a conclusione delle iscrizioni;
- 4) effettuare gli abbinamenti dei partecipanti che non hanno già un compagno e che chiedono sistemazione in camera doppia;
- 5) garantire l'informazione per i partecipanti ad ogni singolo soggiorno nella settimana precedente la partenza, con l'indicazione del nominativo degli animatori assegnati ai singoli turni di soggiorno, con tutti i dettagli necessari per il viaggio e il soggiorno (assegnazione posto bus, località/hotel, orari e luogo di partenza, ecc.).

28. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dei soggiorni viene sostenuto interamente dai partecipanti e versato direttamente dagli stessi al promotore dell'iniziativa, quindi non costituisce alcun onere economico per l'Unione nei confronti del promotore dell'iniziativa

Le modalità di pagamento effettuate dai partecipanti avranno la seguente ripartizione:

- ACCONTO: € 100,00 da versare entro 3 giorni dall'iscrizione
- SALDO: entro la settimana precedente la partenza per il soggiorno

Il promotore dell'iniziativa dovrà provvedere al rimborso secondo le seguenti modalità:

- rinuncia al soggiorno presentata formalmente entro 20gg dalla partenza: rimborso totale della quota di partecipazione già pagata solo per documentati motivi di salute o familiari;
- rinuncia al soggiorno presentata in periodi successivi al precedente punto a), avranno diritto alla restituzione parziale, pari all'80%, di quanto versato solo per documentati motivi di salute o familiari;
- rientro anticipato: restituzione parziale, pari all'80% di quanto versato e decurtata dei giorni di permanenza effettuati, solo per documentati motivi di salute o familiari;
- annullamento del turno di soggiorno: rimborso totale della quota di partecipazione versata, anche nel caso in cui l'anziano non accetti la ricollocazione in altri turni di soggiorno;
- interruzione del soggiorno dovuto a colpa imputabile al concessionario o alla struttura alberghiera ospitante con rientro anticipato: rimborso totale della quota di partecipazione versata, decurtata dei giorni di permanenza effettuati, fermo restando il rimborso danni di cui al precedente art. 26.

La mancata partecipazione di anziani incidenti sulla consistenza del gruppo non comporta comunque alcun onere per l'Unione, così come l'Unione non risponde per eventuali anziani non paganti.

29. VIGILANZA E CONTROLLO

E' riconosciuta all'Unione la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del servizio ed al rispetto delle norme indicate nel presente capitolato. A tal fine l'Unione può procedere, a propria discrezione, alla formale verifica delle modalità di svolgimento del servizio e il concessionario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli fornendo, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

30. OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

Il promotore dell'iniziativa si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e i decreti di carattere normale e/o eccezionale, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Eventuali sanzioni previste nelle vigenti leggi e regolamenti saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità l'Unione.

Il Dirigente Apicale

Dott.ssa Mara Begheldo